

della citazione al testo originario, quanto del « *sed* » con cui viene introdotta la notizia del rescritto di Severo e Caracalla contro la moglie che abortisce per far dispetto all'ex-marito. (A Mileto si condannò a morte, sin dai tempi di Cicerone, una donna che si procurò l'aborto per evitare la nascita del figlio postumo e per far andare l'eredità del marito ai secondi eredi? Sf: ma oggi, in forza di un rescritto di Severo e Antonino, una moglie che faccia qualcosa del genere va a finir in temporaneo esilio).

7. LA DATA DELLA MORTE DI ULPIANO.

1. Nel dedicare una segnalazione alla mia *Storia del diritto romano*⁶ (1981), J. Modrzejewski (in *RHD.* 60 [1982] 118) deplora che io, pur avendo largamente ragguagliato il lettore in ordine al materiale epigrafico e papirologico di cui disponiamo, non abbia fatto cenno delle rassegne papirologiche pubblicate in *RHD.* e in *SDHI.* Potrei limitarmi a rispondergli che l'economia del mio manuale non comportava, almeno a mio giudizio, queste precisazioni (tanto più che la menzione di *RHD.*, di *SDHI.* e di ogni altro importante periodico non viene affatto omessa). Ma forse è opportuno che la risposta chiarificatrice si trasformi in una piccola, pur se cordialissima, replica. Il M. passa infatti anche ad accusarmi di non aver sempre tenuto conto degli apporti della papirologia allo studio del diritto romano. Il che sarebbe dimostrato dal fatto che la data della probabile morte di Ulpiano è sempre da me (449) fissata nel 228 d. C., « contre le témoignage de *P. Oxy.* XXXI 2565 (cfr. *RHD.* 1967, 565-611) ».

Ovviamente, io non ignoravo, aggiornando la *Storia* per la nuova edizione, l'ampio ed interessante commento dedicato da J. Modrzejewski e T. Zawadzki a *POxy.* 2565a, nell'articolo intitolato *La date de la mort d'Ulpian et la préfecture du prétoire au début du règne d'Alexandre Sévère*, né ignoravo la letteratura successiva, sino all'articolo di G. Crifò (*Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*), in *ANRW.* 2.15 (1976) 708 ss., ed all'ancor più recente articolo di R. Syme (*Fiction about Roman Jurists*), in *ZSS.* 97 (1980) 78 ss. Ma il fatto è che *POxy.* 2565a non prova affatto, almeno a mio avviso, che Ulpiano sia morto nel 223, mentre l'ipotesi più affidante, sempre a mio avviso, è ancora quella di una fine violenta avvenuta nel 228.

* In *Labeo* 28 (1982) 343 s. e 38 (1992) 97 s.

Il papiro di Ossirinco riporta una professione di nascita resa nel 224 « *Apud M. Aurelium Epagathum praefectum Aegypti* » ed Epagato è colui cui l'epitome di Dione Cassio, redatta nel sec. XI del monaco Giovanni Xifilino, attribuisce la principale responsabilità dell'assassinio di Ulpiano. Dato che Xifilino aggiunge che Epagato fu subito dopo inviato in Egitto in veste di *praefectus*, per essere poi prestamente trasferito a Creta ed ivi condannato a morte, non vi è dubbio che la prima idea che viene alla mente sia appunto quella di assegnare al 223 la morte del nostro giurista. Tuttavia, fra le tante imprecisioni di Xifilino, del resto notissime, può esservi stata anche quella relativa alla responsabilità di Epagato ed al singolare metodo seguito dall'imperatore per allontanare da Roma e successivamente per far giustiziare l'odioso personaggio.

Tutto fa credere, invece, che la notizia meno inattendibile data dall'epitomatore (80.4.2) sia quella di una vivace sollevazione dei pretoriani contro Cassio Dione nel 228: sollevazione che si tradusse in accuse formulate πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ, cioè « davanti ad Ulpiano » (nella qualità di *praefectus praetorio*), il quale dunque in quell'anno era, a quanto pare, ancora vivo. È alla maggiore attendibilità di questa notizia (e della lettura del πρὸς come indicativa della presenza fisica di Ulpiano) che va sacrificata, a rigor di metodo, la credibilità del residuo racconto.

2. In una ricca e accurata rassegna degli studi papirologici dal 1985 al 1988 (cfr. *JJP.* 21 [1991] 105 ss.) Joseph Modrzejewski si è compiaciuto vivamente di un'altra adesione, quella di T. Honoré (*Ulpian* [1982] 8 e 39 s.), alla ipotesi da lui e da T. Zawadzki prospettata nel 1967 in ordine alla data di morte del giurista Ulpiano (*La date de la mort d'Ulpian et la préfecture du prétoire au début du règne d'Alexandre Severe*, in *RHD.* 45 [1967] 565 ss.): data che POxy. 2565 inviterebbe a sistemare nel 223, anziché nel 228 d.C. Giusto compiacimento, se non fosse che quella che era nel 1967 una ricostruzione in cui « l'hypothèse joue un rôle considerable » (cfr. p. 609 del 1967) è diventata nel frattempo « une donnée sûre », la quale è « désormais l'opinio communis des historiens », dai quali ora mi distacco io soltanto, visto che preferirei la notizia sospetta di Dio. (Xiph.) 80.1.1 e 2.2-4 al « témoignage » del documento di Ossirinco (cfr. p. 253 del 1991).

Orbene, mentre rilevo che l'adesione della maggioranza lo ha fratantanto indotto a trasformare il primitivo indizio in un dato incontestabile, mi permetto di obiettare al M., dopo avere ancora una volta attentamente letto il saggio del 1967, le stesse cose che già gli ho obiettate in un « tagliacarte » del 1982 (cfr. *Labeo* 28 [1982] 343 s.).

Supposizione per supposizione, considero « meno inattendibile » quella basata sulla sostanziale accettazione del racconto contenuto nel testo dioneo riassunto da Xifilino. Dato che questo testo, con indubbio riferimento all'anno 228, dice che Ulpiano fu trucidato dai suoi pretoriani su istigazione di (M. Aurelio) Epagato ed aggiunge che Epagato fu subito dopo allontanato dall'imperatore e mandato a fare il prefetto di Egitto, il fatto che da POxy 2565a risulti che Epagato era già prefetto di Egitto nel 223 implica tre possibilità: o che l'uccisione di Ulpiano sia avvenuta nel 223 (come appunto sostiene il M.); oppure che l'uccisione del giurista sia avvenuta nel 228, ma non sia stata organizzata da Epagato; o anche che Epagato, già prefetto d'Egitto nel 223, sia stato rinvio dopo il delitto del 228 in quella provincia (nuovamente o ancora come prefetto) al solo scopo di rimanervi momentaneamente e di venire quindi trasferito a Creta per esservi a sua volta ucciso.

Il mio cauto e prudente « avis isolé » è che Xifilino indubbiamente qualche confusione l'abbia commessa, ma che sia molto avventato gettarsi sulla prima possibilità e negare la non meno buona (anzi, forse, migliore) consistenza di una delle altre due, a scelta. In altri termini, non bisogna cader troppo facilmente vittime di quello che altrove (*Giusromanistica elementare* [1989] 190 ss.) ho chiamato il « complesso dell'epigrafe », o più precisamente il complesso della supervalutazione del « reperto » epigrafico o papirologico a detrimento delle altre fonti di informazione.

Pensarci due volte (o, meglio ancora, dieci), alle cose, non è affatto male. « *Semel emissum volat irrevocabile verbum* » (Hor. *Epist.* 1.18.71).

8. INTERPOLAZIONISTI, VIL RAZZA DANNATA.

Il volume che Vincenzo Scarano Ussani, rimeditando suoi precedenti scritti (alcuni dei quali ospitati su *Labeo*), ha dedicato al pensiero di Nerazio Prisco e di Celso figlio è, come sempre, molto accurato e preciso. Forse un po' enfatico il titolo (S. U. V., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano* [Torino 1989] p. 158) e non del tutto misurata l'introduzione (1 ss.), la quale ultima è in sottile e sopravvenuta polemica (o sbaglio?) con chi, come me, giudica assai difficile (mai detto « impossibile ») ricostruire in modo affidante, con le fonti di cognizione che ci passa il convento, le « personalità » e i « saperi » dei

* In *Labeo* 36 (1990) 311 s.